

UN EQUILIBRIO PRECARIO TRA SALUTE E LAVORO



Con 654 mila denunce all'Inail, nel 2012 il numero degli infortuni sul lavoro è diminuito di circa il 9 per cento rispetto all'anno precedente. L'istituto assicuratore stima in una flessione del 3 per cento il fenomeno di quelli mortali (circa 870 eventi). Tuttavia, è la crisi, afferma Giuseppe Lucibello, direttore generale dell'Inail, a pesare sulla tendenza. "Su questo calo, nel 2012, la diminuzione dell'attività produttiva ha inciso più di quanto sia avvenuto nel 2011, ed è quantificabile in una quota pari a circa il 50 per cento di questa riduzione degli infortuni". Per il direttore generale dell'Inail il prossimo governo deve rimettere al centro l'idea che investire in sicurezza conviene. "Per farlo però - avverte - non bastano le risorse che abbiamo nel sistema".

Non chiamiamole morti bianche

La morte di una persona è un dramma indelebile per tutti, ma quando a causarla è il lavoro si trasforma in un evento inaccettabile. Il lavoro è un elemento distintivo della dignità individuale, tuttavia quando provoca un esito letale annienta il valore umano della vita. L'incidente mortale dell'Iva di Taranto, in un'area sottoposta a sequestro giudiziario, e la sentenza della Corte d'assise d'appello del Tribunale di Torino, con la quale sono state ridotte le pene ai dirigenti della ThyssenKrupp, condannati per l'incendio di cinque anni fa, che ha provocato la morte di sette operai, ripropongono la drammaticità del fenomeno degli infortuni sul lavoro, nonché le difficoltà per le vittime e i loro familiari di ottenere giustizia. L'ottimismo espresso recentemente dalle statistiche ufficiali sulla riduzione degli incidenti suona un po' come una beffa rispetto ai tanti, troppi eventi letali che ogni giorno siamo costretti a raccontare.

All'Iva di Taranto si è consumata l'ennesima tragedia che getta nello sconforto ancor di più tutti, poiché ha coinvolto i dipendenti di un'azienda, in lotta da mesi per il diritto alla salute e al posto di lavoro. Costretti a fare i conti con le malattie da inquinamento ambientale e l'incertezza del futuro aziendale. La magistratura fa giustamente il suo dovere nel cercare di costringere i proprietari del colosso siderurgico a bonificare gli stabilimenti, ma quali misure ha preso per assicurare che i lavoratori impegnati nel rifacimento degli impianti fossero messi al riparo da tali rischi? Evidentemente poche se, come sembra dalle prime rilevazioni circa la dinamica dell'incidente, le vittime stavano attraversando passerelle non adeguatamente ancorate. Ciro Moccia e Antonio Liddi (l'altro operaio di una ditta esterna all'Iva rimasto gravemente ferito) sono precipitati da un'impalcatura posta in un'area sotto sequestro giudiziario, nella quale le istituzioni avrebbero dovuto attivare una maggiore attenzione nei controlli. Ma così non è stato.

Questa vicenda apre interrogativi non solo sull'inadeguatezza della valutazione preventiva dei rischi, ma anche sulle effettive condizioni di appalto che, spesso, portano con sé un allentamento delle responsabilità. Non a caso, la Cgil già da tempo ha chiesto una modifica della legge sugli appalti che rafforzi i controlli e la catena delle responsabilità sulla sicurezza e la salute nei posti di lavoro. Dietro ogni morte per il lavoro ci sono cause ben precise. Non chiamiamole più morti bianche.

Morena Piccinini
presidente Inca

PENSIONI: LA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS PER I LAVORATORI ATIPICI

Senza nome i contributi dei precari

La "scomparsa" dei versamenti contributivi degli assegnisti di Pavia potrebbe interessare altri precari delle amministrazioni pubbliche.

La Cgil e l'Inca hanno chiesto l'intervento urgente dell'Inps

Lisa Bartoli

Ilaria Canobbio è un'assegnista di ricerca dell'Università di Pavia, di trentotto anni; laureatasi nel 1998, dopo tre anni di dottorato presso il dipartimento di Biologia e tecnologia, ha affrontato la carriera universitaria accettando una lunga serie di contratti precari, come co.co.co., co.co.pro., borse di studio e assegni di ricerca vari. Dopo quindici anni di lavoro percepisce uno stipendio mensile di 1.500 euro, sul quale versa regolarmente i contributi previdenziali all'Inps che, però, per una complicata modalità di accredito telematico degli stessi, non glieli ha registrati correttamente. Perciò, oltre alla beffa del lavoro perennemente provvisorio, ora si affaccia il rischio di vedersi indebolire le prospettive pensionistiche. Ilaria fa parte di quella generazione di specialisti che devono affrontare mille ostacoli per accedere alla docenza universitaria, resa ancora più lontana dalla riforma Gelmini del 2011. Infatti, con l'entrata in vigore di questa normativa, nonostante le esperienze professionali già effettuate, Ilaria si è vista azzerare tutto perché le regole per l'accesso all'insegnamento hanno messo sullo stesso piano i ricercatori precari da molto tempo con i nuovi ingressi nell'attività di ricerca, senza regolarizzarne nessuno! Dai cedolini degli stipendi di Ilaria risulterebbero versati regolarmente tutti i contributi previdenziali obbligatori, per centosessanta mesi di lavoro. L'Università di Pavia, dunque, sembrerebbe essere a posto, ma... c'è un ma. Quando due anni

fa ha chiesto all'Inps il proprio estratto conto, Ilaria si è accorta che le mancavano sessanta mesi di contributi. Da quella scoperta è partita l'iniziativa di verifica: confrontandosi con le sue colleghe, si è accorta che il problema dei "contributi scomparsi" dei ricercatori precari riguardava non solo lei, ma un numero ampio di lavoratori. Nelle stesse condizioni, infatti, si trova la maggior parte degli assegnisti dell'ateneo di Pavia; alcune lavoratrici si sono accorte di non aver avuto la registrazione corretta dei contributi quando, in gravidanza, hanno chiesto l'indennità di maternità e l'Inps non l'ha corrisposta perché la richiedente "non era in possesso dei requisiti contributivi richiesti". Secondo la normativa vigente, infatti, per poter usufruire delle prestazioni a sostegno della maternità, la lavoratrice iscritta alla Gestione separata deve aver versato almeno tre mensilità nei dodici mesi precedenti la domanda di indennità di maternità. Tale indennità verrà corrisposta erogando alla lavoratrice l'80 per cento della retribuzione giornaliera che ha percepito nei 365 giorni antecedenti il parto. In mancanza dei tre mesi di versamenti contributivi l'Inps non può pagare la prestazione; nei casi in cui la contribuzione risulti versata solo parzialmente, l'indennità di maternità subirà una decurtazione in ragione del fatto che mancano alcuni versamenti e il reddito preso in considerazione è inferiore a quello effettivamente percepito. Ed è ciò che è successo ai ricercatori di

Pavia, circa 250 lavoratrici che denunciano lacune risalenti addirittura, in alcuni casi, al 2005 per importi che arrivano fino al 50 per cento dei contributi totali. Il pasticcio dei contributi scomparsi dei lavoratori e delle lavoratrici precari delle università nasce dalla modalità di registrazione dei contributi della Gestione separata dell'Inps, quella nella quale confluiscono i versamenti dei cosiddetti lavoratori atipici (co.co.co., co.co.pro.). Nella gestione normale i versamenti dei contributi sono nominali, ossia vengono effettuati per ogni singolo lavoratore, perciò quando si verificano errori o mancanze è facile intervenire per correggerne l'importo. L'anomalia, per quanto riguarda i lavoratori precari, sta nel fatto che le pubbliche amministrazioni hanno effettuato i versamenti contributivi in forma cumulativa, senza indicare in dettaglio quanti contributi andavano accreditati al singolo lavoratore. Paradossalmente è come versare i propri risparmi in una banca che, però, non provvede ad accreditare a ciascun correntista i propri soldi. I contributi di moltissimi lavoratori iscritti alla Gestione separata, dunque, potrebbero non essere stati registrati dal sistema informatico, nonostante le amministrazioni li abbiano regolarmente versati. Secondo il gruppo degli assegnisti di ricerca pavesi, che si sono costituiti nell'associazione "Gap11" (che sta per Gruppo assegnisti e precari del 2011, data in cui è entrata in vigore la riforma

• SEQUE A PAGINA 18

Si salvi chi può

Mentre l’Inps procede all’invio delle lettere che riconoscono la qualifica di “salvaguardato” al primo blocco di 65 mila lavoratori, che potranno andare in pensione con i requisiti pensionistici esistenti prima dell’entrata in vigore della legge pensionistica Monti-Fornero, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce le prime indicazioni operative sul secondo contingente di 55 mila lavoratori “salvaguardati”, in attuazione del decreto dell’8 ottobre 2012 pubblicato, finalmente, il 21 gennaio 2013 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 17. Con il decreto richiamato, il legislatore stabilisce che i requisiti di accesso alla pensione e il regime delle decorrenze (finestre) vigenti prima della legge Monti-Fornero continuano ad applicarsi ad altri 55 mila lavoratori, anche se maturano i requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2011. La nuova platea di lavoratori interessati costituisce un “blocco” a sé stante; infatti, pur presentando alcune analogie con quanto stabilito per i primi 65 mila salvaguardati, il decreto riduce le tipologie di lavoratori ammessi alla deroga e, per alcune di esse, modifica presupposti e condizioni di accesso alla salvaguardia. Il decreto dell’8 ottobre 2012 suddivide il contingente numerico di 55.000 lavoratori in quattro categorie: 40 mila collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011; 1.600 posti a carico dei fondi di solidarietà; 7.400 autorizzati ai versamenti volontari e 6.000 lavoratrici e lavoratori licenziati sulla base di accordi individuali e collettivi all’esodo. Per poter usufruire della deroga, **i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga** devono:

- essere destinatari di programmi di gestione della manodopera eccedente previsti da accordi governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
- aver cessato l’attività lavorativa prima o dopo il 4-12-2011;
- perfezionare i requisiti ante Monti-Fornero durante il periodo di fruizione dell’indennità (solo per i lavoratori in mobilità ordinaria).

Le lavoratrici e i lavoratori posti a carico dei fondi di solidarietà devono:

- essere destinatari di accordi stipulati entro e non oltre il 4 dicembre 2011;
- essere titolari dell’assegno straordinario in data successiva al 4 dicembre 2011, purché l’accesso alla prestazione sia stato autorizzato dall’Inps;
- restare comunque a carico dei fondi di sostegno al reddito fino al compimento di sessantadue anni di età.

Le lavoratrici e i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari devono:

- aver avuto l’autorizzazione al versamento prima del 4 dicembre 2011;
- perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi in modo da poter avere la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6-12-2014. Ciò significa che i dipendenti dovranno perfezionare i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità con la “quota” entro novembre 2013, mentre i lavoratori autonomi o quei dipendenti che accedono al pensionamento con contribuzione mista, dovranno perfezionare entro maggio 2013;
- avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
- non aver ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Le lavoratrici e i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi devono:

- aver lasciato l’attività entro il 31-12-2011;
- aver diritto alla decorrenza della pensione entro il 6-12-2014;
- non essersi successivamente rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa.

Per quanto attiene ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari e ai cessati con accordi



Dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto dell’8 ottobre scorso, entra nel vivo l’operazione che consentirà ad altri 55 mila salvaguardati di poter andare in pensione con le vecchie norme precedenti la legge 214/2011

individuali o collettivi, l’anzianità contributiva di quaranta anni dovrà essere raggiunta entro settembre 2013, se si è lavoratore dipendente (con un differimento della decorrenza della pensione di quattordici mesi), ed entro marzo 2013, se lavoratori autonomi (con un’attesa di venti mesi). Una importante novità del decreto riguarda l’obbligo, per le imprese che hanno stipulato accordi di mobilità ordinaria o lunga in sede governativa, di comunicare alla Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori licenziati e messi in mobilità ordinaria. Detta comunicazione doveva avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (20 febbraio 2013) per i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, quindi

anche prima del 4 dicembre 2011. Per quelli licenziati dopo tale data, la comunicazione dovrà pervenire al ministero entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2012. In entrambi i casi l’azienda compilerà un elenco nominativo indicando per ciascun lavoratore la data di cessazione dall’attività. Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento della salvaguardia per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria e autorizzati alla prosecuzione, il ministero e gli enti previdenziali non si sono ancora pronunciati. Tuttavia, secondo l’Inca, anche per queste tipologie di lavoratori verrà effettuato il monitoraggio da parte degli istituti previdenziali, così come è avvenuto e sta avvenendo per i primi 65 mila salvaguardati. Nella circolare n. 6/2013 del ministero del Lavoro si precisa che i 6 mila lavoratori

licenziati in base ad accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo dovranno presentare domanda alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per ottenere il riconoscimento della categoria di “salvaguardato”. L’istanza va ripresentata anche nel caso in cui il lavoratore avesse già presentato domanda per il primo blocco dei 65 mila, ricevendo esito positivo dalla Direzione territoriale del lavoro, in quanto si agisce sulla base di norme diverse. Si tratta di lavoratrici e lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31-12-2011 e che maturino la decorrenza della pensione entro il 6-12-2014. Per individuare la sede della Direzione territoriale del lavoro competente alla quale indirizzare la richiesta si fa riferimento alla residenza del lavoratore. Tuttavia, per coloro che sono stati licenziati in ragione di accordi individuali, la direzione competente è quella della sede in cui sono state sottoscritte tali intese. La domanda alla Direzione territoriale del lavoro va presentata entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto e, quindi, entro il 21 maggio 2013; potrà essere inoltrata dal lavoratore interessato personalmente o tramite un ente di patronato quale l’Inca.

La gestione delle domande di pensione dei 65 mila potenziali beneficiari della salvaguardia
L’Inps, anche su sollecitazione dell’Inca, ha invitato le proprie sedi a non adottare provvedimenti di reiezione delle domande di pensione dei lavoratori che potrebbero rientrare, comunque, nella salvaguardia. L’Istituto informa che la richiesta di pensione verrà esaminata subito dopo la chiusura della fase di invio delle lettere ai 65 mila salvaguardati. Le domande che fossero state respinte in queste ultime settimane verranno, dunque, riesaminate. L’Inps precisa che gli autorizzati alla contribuzione volontaria e i lavoratori cessati sulla base di accordi all’esodo per poter accedere alla salvaguardia dei primi 65 mila devono risultare senza occupazione. Per l’Istituto, comunque, resta inteso che i lavori socialmente utili non sono considerati “rioccupazione”, mentre l’attività svolta in collaborazione occasionale o con l’utilizzo dei voucher, indipendentemente dal diritto all’accredito della relativa contribuzione, viene considerata dall’Inps preclusiva del diritto alla deroga. Gli iscritti alle casse professionali, tenuti al versamento obbligatorio di una contribuzione minima, anche in assenza dell’effettivo svolgimento dell’attività professionale, possono rientrare tra i lavoratori salvaguardati, ma devono rilasciare un’apposita dichiarazione di responsabilità attestante il fatto di non aver svolto alcuna attività e che l’obbligo del versamento della contribuzione minima non sia legato ad attività lavorativa.

A cura dell’area previdenza Inca

Bartoli
DALLA PRIMA Senza nome i contributi dei precari

Gelmini), il fenomeno riguarderebbe un nutrito gruppo di ricercatori precari dei principali atenei italiani ma, avverte la Cgil, potrebbe essere ben più esteso, coinvolgendo anche altre amministrazioni pubbliche. È difficile ora quantificare con esattezza le “vittime” di questo anomalo sistema di registrazione dei contributi da parte dell’Inps. Di sicuro, afferma Ilaria, ci sono casi a Padova e a Bologna. Il fenomeno dei versamenti previdenziali scomparsi dei lavoratori atipici non è nuovo per il Patronato. Già nel 2007, infatti, l’Inca era intervenuta sull’Inps a seguito di una segnalazione analoga pervenuta al Patronato da lavoratori e lavoratrici dell’Università di Napoli Federico II. In collaborazione con Nidil e con la Federazione dei lavoratori della conoscenza, sei anni fa il Patronato della

Cgil aveva allertato le proprie strutture sull’argomento ritenendolo “un fatto grave sia perché nell’immediato pregiudica l’accesso delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni sociali sia perché riduce ulteriormente le già deboli aspettative pensionistiche di questi lavoratori” e dando indicazione di informare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori potenzialmente interessati. Dopo l’intervento dell’Inca, l’Inps aveva provveduto a regolarizzare le posizioni di alcuni ricercatori precari di Napoli, così come è avvenuto per tutti coloro che si sono rivolti al Patronato della Cgil. “Anche da noi – spiega Ilaria – l’Inps ha rettificato alcune posizioni assicurative, ma resta l’incognita per tutti gli altri, anche per quelle mamme che si sono viste rifiutare la domanda per le indennità a sostegno dei redditi o che le hanno ricevute

in forma ridotta”. La notizia pavese, perciò, riapre una questione sulla quale occorre la massima vigilanza, in modo che nessuno perda i suoi diritti. Va detto, tuttavia, che negli ultimi anni il modello Inps, che le aziende devono utilizzare per l’accredito dei contributi nella Gestione separata, non consente più il versamento cumulativo. La Cgil, insieme al suo Patronato, si è attivata da subito stigmatizzando con determinazione l’accaduto, definendolo una lesione gravissima e chiedendo maggiori garanzie. “Si deve fare al più presto chiarezza – afferma Vera La Monica, segretaria confederale della Cgil – adottando interventi urgenti per garantire l’accredito di tutti i contributi pregressi, oltre che futuri. Per questo è importante rivolgersi al Patronato per controllare la propria effettiva posizione assicurativa”.

Nella riunione che si è svolta il 7 febbraio scorso con la direzione dell’Inps, il sindacato di Corso d’Italia e l’Inca hanno avanzato richieste precise: in primis la riliquidazione delle prestazioni temporanee, se dovessero risultare inferiori al dovuto, in particolare per quanto riguarda le indennità di maternità; il riesame delle domande respinte, alla luce delle nuove situazioni contributive e, soprattutto, la non applicazione dei termini di prescrizione e di decadenza delle prestazioni, tenuto conto della responsabilità delle università e dell’Inps. Tutte richieste per le quali l’Inps si è impegnato a trovare soluzioni positive, coinvolgendo le direzioni centrali interessate. Non restiamo in attesa: invitiamo tutti a far verificare la propria posizione assicurativa nella Gestione separata, per la certezza dei diritti di oggi e di domani.



La legge di stabilità corregge in parte le norme sulla ricongiunzione onerosa dei contributi reintroducendo la gratuità per gli iscritti alle casse Enti locali, insegnanti, sanitari e ufficiali giudiziari

PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI

A parziale rettifica

Stefano Perini*

Nella legge di stabilità (n. 228/12) è stato inserito un dispositivo (articolo 1, comma 238) che fa rivivere, per i dipendenti pubblici, già iscritti alle ex casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari, insegnanti e ufficiali giudiziari, che hanno lasciato il servizio senza aver maturato il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la possibilità di costituire, a domanda, la posizione assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps. Con questo intervento legislativo si è in qualche misura posto rimedio alle criticità sorte in seguito all'entrata in vigore della legge n. 122/10 che (all'articolo 12-undecies) ha statuito l'abrogazione della legge n. 322/58, cioè la possibilità riconosciuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di trasferire all'Inps, senza alcun onere a loro carico, la contribuzione accreditata nelle diverse casse gestite dall'Inpdap e, conseguentemente, di ottenere un'unica pensione con le regole dell'Inps. Una differenza sostanziale risiedeva, però, nella procedura di attivazione della legge 322. Infatti, se per il personale iscritto alla Cassa Stato la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps operava d'ufficio, per i dipendenti iscritti alle ex casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug avveniva esclusivamente, a domanda, da parte dei diretti interessati. La repentina abrogazione della legge n. 322, con riferimento alle cessazioni dal servizio senza diritto a pensione avvenute prima del 31 luglio 2010, ha di conseguenza prodotto effetti diversi tra gli iscritti dell'Inpdap. Per quelli della Cassa Stato, in considerazione dell'attivazione d'ufficio, la costituzione della posizione assicurativa ha continuato a operare anche dopo il 30 luglio 2010, mentre per gli iscritti alle casse ex Cpdel, Cps, Cpi e Cpug tale possibilità è rimasta in vigore solo per quei lavoratori o per quelle lavoratrici che al 30 luglio 2010 avevano presentato

la prescritta domanda. Il correttivo introdotto dalla legge di stabilità reintroduce la possibilità di chiedere il trasferimento dei contributi all'Inps anche per quegli assicurati che, cessati dal servizio senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, non avevano presentato la relativa istanza di costituzione della posizione assicurativa. In estrema sintesi, la legge n. 322/58, quindi, continua ad applicarsi a tutti gli iscritti all'Inpdap cessati dal servizio senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, indipendentemente dal fatto se hanno o non hanno presentato regolare richiesta entro la medesima data. Tuttavia, la modifica normativa ha risolto solo in parte i guasti prodotti dall'estensione della ricongiunzione onerosa dei contributi, introdotta dalla legge n. 122/10. Infatti, nessuna forma di salvaguardia è prevista, ad esempio, per quei lavoratori o per quelle lavoratrici ai quali la costituzione della posizione assicurativa all'Inps è revocata in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (anche della durata di un solo giorno) presso una pubblica amministrazione. A costoro, una volta ricondotta all'Inpdap la posizione già costituita all'Inps, sarà in seguito preclusa ogni possibilità di trasferire nuovamente la contribuzione all'Inps in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione. Fuor di dubbio, la decisione di estendere anche agli iscritti all'Inpdap l'istituto della pensione differita (cfr circolare Inpdap n. 18/10) ha in qualche misura attenuato gli effetti negativi conseguenti all'abrogazione della legge 322/58. Restano tuttavia ancora aperte le problematiche riconducibili al mancato riconoscimento, a tutt'oggi, della pensione supplementare e dei supplementi di pensione. Il che costituisce, in un quadro di tendenziale armonizzazione delle regole, un fattore di disparità tra iscritti Inps e Inpdap. A peggiorare il quadro normativo ha inoltre concorso un'altra disposizione, peraltro con effetto retroattivo,

introdotta sempre dalla legge n. 122/10: la norma (articolo 12-septies) che ha reso oneroso il ricorso all'articolo 1 della legge n. 29/79 che consentiva ai pubblici dipendenti, con contributi accreditati in Inps, in alternativa alla costituzione della posizione assicurativa, di ricongiungere gratuitamente l'anzianità contributiva maturata in Inpdap all'Inps. Per completezza va altresì ricordato che la legge n. 122/10 è intervenuta anche sull'articolo 2 della legge 29/79 (articolo 12-decies), rendendo ancor più oneroso il suo ricorso attraverso l'applicazione dei nuovi coefficienti attuariali introdotti dal dm del 31 agosto 2007. Per effetto dell'abrogazione della legge n. 322/58 e della contestuale modifica della legge n. 29/79, sempre più frequenti sono i casi di ricongiunzioni, fino ad allora gratuite, che hanno raggiunto importi al di fuori di ogni ragionevole parametro. Come pure non sono mancati casi di lavoratori che si sono trovati nella condizione di non poter valorizzare ai fini pensionistici periodi di contribuzione, anche di una qualche entità, accreditati in Inpdap. Rispetto a questo nucleo di problemi, la soluzione individuata dalla legge n. 228/12 (articolo 1, commi 239-249) consiste in una nuova modalità di cumulo per l'accesso ai trattamenti pensionistici che non sostituisce, ma va ad aggiungersi alla totalizzazione (introdotta dal dlgs n. 42/06), la cui validità resta comunque confermata. Questa novità consiste nella possibilità di cumulare gratuitamente anzianità contributive accreditate in più forme pensionistiche dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, ivi compresa la Gestione separata, e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima al fine di conseguire un'unica prestazione. Sono escluse dal cumulo tutte le anzianità contributive maturate nelle casse libero-professionali. Tuttavia, l'attivazione del nuovo cumulo è comunque soggetta a determinati vincoli e può essere richiesta per ottenere la pensione di

vecchiaia (sulla base dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi introdotti dalla legge n. 214/11); di inabilità e di reversibilità (purché il lavoratore assicurato sia deceduto prima di aver maturato i requisiti a pensione), ma è preclusa per conseguire la pensione anticipata. Un'altra indispensabile condizione per il cumulo contributivo è che dai periodi accreditati nelle diverse gestioni non derivi un diritto autonomo a pensione. In caso contrario, il ricorso al cumulo è precluso, ad esclusione delle pensioni di inabilità per le quali è espressamente prevista (comma 240). A differenza di quanto previsto con la totalizzazione, per i trattamenti liquidati in regime di cumulo, al fine di determinare il sistema di calcolo della pensione, si dovrà tener conto di tutte le anzianità contributive non coincidenti. Ciò vuol dire che se dal cumulo di tutti i periodi risulta un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni al 1995, il trattamento pensionistico verrà calcolato con il sistema retributivo per i periodi fino al 2011 e contributivo per gli anni a partire dal 2012. All'interno di questo contesto, ciascuna gestione liquiderà la propria quota di pensione calcolata secondo le proprie regole in base ai contributi accreditati. A tutti i soggetti che possono avvalersi del nuovo cumulo o della possibilità di costituire la posizione assicurativa presso l'Inps è data facoltà di revocare eventuali istanze di ricongiunzione presentate dopo il 1° luglio 2010, a patto che non abbiano già dato titolo a un trattamento pensionistico. Il recesso, con diritto di restituzione degli importi già versati, può essere esercitato non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 228/12. Come pure agli stessi soggetti è data facoltà di revocare le domande di totalizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità, purché il procedimento non si sia già concluso.

*Area previdenza Inca

Stress e lavoro correlato

Uno studio recente di Eurogip ha analizzato le modalità di riconoscimento da parte degli enti nazionali assicurativi delle patologie psichiche correlate al lavoro in dieci paesi europei quali: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, e Svizzera

Marco Bottazzi*

Lo studio contiene la presentazione delle statistiche disponibili relative alle domande di riconoscimento e i casi riconosciuti sia come infortunio sul lavoro che come malattia professionale. La fattispecie di riconoscimento dell'origine professionale più semplice è quella in cui la patologia (disturbo psichico correlato al lavoro) è presente nelle tabelle delle malattie professionali. In tal modo, la patologia beneficia di una presunzione di origine professionale (che può essere più o meno forte a seconda delle normative dei diversi paesi). Uno solo dei paesi oggetto dell'indagine, la Danimarca, ha inserito nel 2005 il "disturbo post-traumatico da stress" nella tabella nazionale delle malattie professionali. Il resto, invece, perviene al riconoscimento di tale fattispecie nell'ambito della normativa di tutela degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali. Il modello assicurativo danese specifica che il disturbo post-traumatico da stress debba essere conseguenza di una esposizione a "una situazione o a un avvenimento traumatico di corta o lunga durata e di natura altamente minacciosa o catastrofica". Inoltre, la legislazione prevede un insieme di condizioni in tema di percorso diagnostico, ma anche di esposizione identiche a quelle in vigore per le altre malattie professionali. Quando la patologia non è ricompresa nella lista ufficiale, il riconoscimento dell'origine lavorativa può avvenire nell'ambito del sistema "complementare" o "sistema extratabellare". In questi casi, il lavoratore deve fornire la prova che la malattia sia in rapporto diretto, essenziale, determinante, molto probabile, con l'attività professionale svolta. Questo sistema assicurativo, finora, ha permesso che i casi di patologia psichica correlata al lavoro pervenissero a riconoscimento in quattro paesi: Belgio, Danimarca, Francia e Italia. Ciò è potuto avvenire anche in Spagna, dove vige un modello specifico, in quanto queste patologie possono essere riconosciute come professionali nell'ambito degli infortuni sul lavoro: in altre parole, possono essere riconosciute solo a condizione che il lavoro ne sia la causa esclusiva. In base alla legislazione spagnola, la tutela nell'ambito degli infortuni sul lavoro viene ad assumere la funzione di sistema complementare o misto e, dunque, le patologie mentali sono rinvenibili all'interno delle statistiche sugli infortuni. Diverso è lo scenario in Germania, Finlandia e Svizzera dove per le malattie psichiche non è previsto il riconoscimento dell'origine professionale.



In particolare, la legislazione finlandese definisce la malattia professionale come causata fondamentalmente da agenti fisici, chimici o biologici presenti sul luogo di lavoro. Nel sistema misto di riconoscimento o extratabellare la malattia professionale viene definita nell'ambito di una clausola generale che non include i fattori psicologici o psicosociali. In Germania e in Svizzera la carenza di conoscenze e di prove mediche e scientifiche viene assunta come ostativa al riconoscimento dei casi denunciati. Diversa appare la situazione se l'analisi si sposta alla normativa in tema di infortuni sul lavoro, in quanto tutti i dieci paesi oggetto dello studio riconoscono queste patologie come conseguenza di "infortunio sul lavoro". La prova in questo caso è più facile da definire di quanto non lo sia nell'ambito della tutela delle malattie professionali extratabellari e in tutti i paesi il riconoscimento sotto questa fattispecie non comporta differenze nell'indennizzo. Naturalmente le patologie interessate sono limitate, in quanto il concetto stesso di infortunio implica un criterio di rapidità. In tutti questi paesi è, dunque, necessario che un accadimento inatteso, di corta durata e traumatizzante, sia all'origine del disturbo psichico. Si tratta nella maggior parte dei casi di atti di violenza (rapina a mano armata, aggressione sul luogo di lavoro ecc.) o di traumi causati, per esempio, dal coinvolgimento in un incidente stradale. La patologia psichica che viene più frequentemente rilevata in questi casi è il disturbo post-traumatico da stress. Esistono, tuttavia, differenze importanti nella formulazione dei criteri che nei diversi paesi conducono al riconoscimento nell'ambito della tutela degli infortuni sul lavoro. Ad esempio, l'esposizione al rischio deve avere una durata

inferiore alle ventiquattro ore in Belgio, mentre in Danimarca il disturbo mentale deve manifestarsi in conseguenza di un avvenimento improvviso o che ha interessato un periodo non superiore ai cinque giorni. La Svezia riconosce i disturbi mentali (maggiormente lo stress post-traumatico) come infortuni sul lavoro quando sono la conseguenza di un accadimento inatteso che abbia provocato un trauma a carico della vittima: violenza sul luogo di lavoro, minacce o qualsivoglia esperienza che possa aver costituito uno choc per il lavoratore stesso. In Francia il fatto accidentale generatore di un disturbo psichico deve essere un accadimento improvviso, cioè temporalmente e spazialmente definibile (ora, giorno, luogo), che possa essere definito come "anormale". In Germania, la prima condizione è che il disturbo psichico sia obiettivamente diagnosticato e classificato nell'ambito di un sistema riconosciuto a livello internazionale (Dsm IV, Icd 10) e poi che sia oggettivamente definito che vi sia stata una minaccia alla salute. Quindi, dopo essere pervenuto a una diagnosi di certezza, è necessario che il danno funzionale sia definito e che siano concretamente provate, nel singolo caso, la forma, l'intensità e la gravità della minaccia alla salute. Infine, la Svezia costituisce un caso a se stante in quanto in questo paese non esiste una tabella delle malattie professionali, bensì un sistema di riconoscimento che si basa sulla prova. Affinché un caso di disturbo psichico pervenga a riconoscimento occorre che i motivi a sostegno di una presunzione dell'origine professionale siano superiori a quelli contrari. Questo nella pratica ha consentito che numerosi casi di patologie

psichiche pervenissero a riconoscimento ogni anno; un fatto che avviene, ormai, da alcune decine di anni.

Dati statistici disponibili

Gli autori dello studio di Eurogip rilevano che gli organismi assicurativi dispongono di scarsi dati statistici e che essi sono poco precisi. Questo fa sì che non sia facile pervenire a un confronto fra i diversi paesi stante la diversità dei sistemi di assicurazione, le differenze di copertura di questi sistemi e l'eterogeneità delle pratiche di riconoscimento e di indennizzo. Solo cinque dei dieci paesi oggetto dello studio sono in grado di fornire, attraverso i loro organismi assicurativi, delle statistiche sul numero dei casi denunciati e riconosciuti come malattie professionali negli ultimi quindici anni. In rapporto alla popolazione assicurata, il numero di casi di patologie psichiche riconosciute come malattia professionale è maggiore in Danimarca con 6,36 casi ogni 100.000 assicurati. Ciò si spiega in parte con il fatto che circa la metà di questi eventi è rappresentata da disturbi post-traumatici da stress, cioè come patologie tabellate. In Svezia la ratio è sovrapponibile con sessanta prestazioni di malattie professionali nel 2011 a fronte di una popolazione assicurata di 4,5 milioni di lavoratori. L'Italia e la Francia si collocano molto più in basso: a fronte di una popolazione assicurata di circa 18 milioni di lavoratori abbiamo ogni anno circa cento casi di malattie professionali riconosciute. Tuttavia in Francia un numero significativo di patologie psichiche, principalmente lo stress post-traumatico, viene riconosciuto come infortunio lavorativo, il che rende difficile comparare le statistiche. Se si analizza il tasso di riconoscimenti di malattie professionali, cioè di casi che

pervengono a una definizione positiva da parte dell'ente assicuratore, appare evidente come tale dato sia basso in tutti i paesi. Nell'anno 2010 tale tasso era dell'8,82 per cento in Danimarca, del 9,74 in Italia e del 14,51 in Svezia. Caso a parte è quello della Francia dove questo tasso nel 2010 era del 46,32 per cento, ma tale dato va riferito ai casi trattati nell'ambito del sistema complementare extratabellare. Viene stimato che nel 2010 meno del 20 per cento delle domande è stato esaminato, in quanto, affinché le richieste siano avviate alla trattazione, è necessario che la patologia abbia determinato una percentuale di invalidità di almeno il 25 per cento. Tenendo conto di questa particolarità, il tasso di riconoscimento in rapporto all'insieme delle domande sarebbe nell'ordine del 12 per cento (escluso lo stress post-traumatico). Per quanto concerne le patologie oggetto di riconoscimento, lo studio rileva che in Danimarca la patologia maggiormente riconosciuta è lo stress post-traumatico con centotrenta casi nel 2011 per le ragioni già rilevate. In Francia, sempre nel 2011, la patologia maggiormente riconosciuta è legata agli "episodi depressivi" con sessantadue casi riconosciuti. In Italia i dati del 2010 rilevano che i settori maggiormente interessati sono stati i servizi con diciotto casi riconosciuti e l'industria con diciassette. Nei Paesi Bassi, invece, i comparti che registrano il maggior numero di casi di patologie denunciate (rispettivamente 16,5 e 16,1 per cento) sono quelli della sanità e dell'edilizia.

* Coordinatore medico legale Inca Cgil

Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Guido Locca
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Aceria, Ilaria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frenetani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Ediesse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntotweb Srl,
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia lunedì 11 marzo ore 13

Esperienze

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli